

**TESTO COORDINATO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
N. 1279 DEL 23 GIUGNO 2006 CON LE MODIFICHE APPORTATE DA ULTIMO CON LA
DELIBERAZIONE N. 1231 DEL 16 MAGGIO 2008 (*)**

Specificazione dei casi di applicazione delle disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 75, comma 3 bis, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e del comma quinto dell'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, concernenti la riduzione della zona di rispetto cimiteriale per la realizzazione di opere pubbliche o l'attuazione di interventi urbanistici.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il comma 3 bis dell'articolo 75 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, come introdotto con l'articolo 16 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13, a fini di coordinamento con le disposizioni in materia di zone di rispetto cimiteriali recate dall'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), come modificato con l'articolo 28, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166, prevede che per le riduzioni della zona di rispetto previste dal comma quinto del citato articolo 338 del regio decreto, si osservano, previa specificazione da parte della Giunta provinciale dei casi di applicazione dell'articolo e fermo restando l'acquisizione preventiva del parere dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, le procedure previste dagli articoli 104 e 105 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22.

In particolare, il citato comma quinto dell'articolo 338 del Testo unico delle leggi sanitarie prevede che "Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre."

Al fine di dare attuazione concreta alla previsione predetta, d'intesa con l'Assessore alle Politiche per la Salute, con il presente provvedimento si individuano i casi di applicazione delle disposizioni sopra richiamate.

A tale scopo è da premettere che nell'individuazione delle opere pubbliche ed interventi edilizi interessati dalla presente disciplina, la cui compatibilità va comunque verificata nell'ambito del procedimento previsto dall'articolo 75, comma 3 bis, della L.P. n. 10 del 1998, si deve tener conto della distanza più o meno ampia rispetto al cimitero e del diverso impatto igienico-sanitario delle opere medesime, anche in relazione alle esigenze di rispetto e decoro del luogo.

Si propone quindi di ripartire in tre gruppi, corrispondenti a tre fasce di distanza dal cimitero, le opere ritenute ammissibili, secondo quanto di seguito specificato:

a) fascia compresa fra metri 51 e 200:

- 1) nuove opere pubbliche ed ampliamenti di quelle esistenti;

- 2) interventi qualificati di interesse pubblico ai sensi delle disposizioni attuative di cui agli articoli 104, 104 bis e 105 della L.P. n. 22 del 1991;
- 3) gli interventi di cui al numero 4) della successiva lettera b) qualora non siano compresi fra quelli di cui al precedente numero 2) di questa lettera;

b) fascia compresa fra metri 25 e 50:

- 1) *nuove opere pubbliche e di infrastrutturazione del territorio nonché ampliamenti di quelle esistenti;*
- 2) *parcheggi privati, anche interrati, e relativi accessi;*
- 3) *attrezzature sportive di modeste dimensioni e purché prive di tribune ed altre strutture per la presenza di pubblico;*
- 4) *parchi, giardini, serre, impianti tecnologici e costruzioni pertinenziali al servizio di edifici esistenti;*

c) fascia inferiore a 25 metri:

- 1) gli interventi *di cui ai numeri 1), 2) e 4)* della precedente lettera b).

Nella zona di rispetto cimiteriale sono comunque ammessi, indipendentemente dalla distanza dal cimitero, i servizi e strutture relativi alla conduzione cimiteriale.

Ciò premesso, il Relatore propone l'approvazione dei predetti criteri.

La Giunta provinciale

- visto dell'articolo 75, comma 3 bis, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, come introdotto con l'articolo 16 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13;
- visto il comma quinto dell'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie);
- visti gli articoli 104 e 105 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio);

ad voti unanimi, legalmente espressi,

delibera

- 1) di specificare, per i motivi esposti in premessa, i casi di applicazione del combinato disposto del comma 3 bis dell'articolo 75 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, come introdotto con l'articolo 16 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13, e dell'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), come modificato con l'articolo 28, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166, mediante l'individuazione delle opere e degli interventi per i quali è ammissibile la riduzione della zona di rispetto cimiteriale e che comunque sono da ritenersi compatibili con la zona di rispetto medesima, come di seguito precisato:

a) fascia compresa fra metri 51 e 200:

- 1) nuove opere pubbliche ed ampliamenti di quelle esistenti;
- 2) interventi qualificati di interesse pubblico ai sensi delle disposizioni attuative di cui agli articoli 104, 104 bis e 105 della L.P. n. 22 del 1991;
- 3) gli interventi di cui al numero 4) della successiva lettera b) qualora non siano compresi fra quelli di cui al precedente numero 2) di questa lettera;

b) fascia compresa fra metri 25 e 50:

- 1) *nuove opere pubbliche e di infrastrutturazione del territorio nonché ampliamenti di quelle esistenti;*
- 2) *parcheggi privati, anche interrati, e relativi accessi;*
- 3) *attrezzature sportive di modeste dimensioni e purché prive di tribune ed altre strutture per la presenza di pubblico;*
- 4) *parchi, giardini, serre, impianti tecnologici e costruzioni pertinenziali al servizio di edifici esistenti;*

c) fascia inferiore a 25 metri:

- 1) gli interventi *di cui ai numeri 1), 2) e 4)* della precedente lettera b).
- 2) di stabilire che nella zona di rispetto cimiteriale sono comunque ammessi, indipendentemente dalla distanza dal cimitero, i servizi e strutture relativi alla conduzione cimiteriale;
- 3) di precisare che la realizzazione degli interventi di cui al precedente numero 1) è comunque subordinata alla preventiva acquisizione del parere dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, nonché, qualora non ammesse espressamente dalle norme di attuazione dei piani regolatori generali concernenti le fasce di rispetto cimiteriale, all'autorizzazione del Consiglio comunale e successivamente al nulla osta della Giunta provinciale, per le opere di interesse pubblico, ovvero all'autorizzazione della Giunta provinciale, sentito il consiglio comunale, per le opere pubbliche, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 104 e 105 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 in materia di deroghe urbanistiche; ***la procedura di cui al predetto articolo 104 si applica altresì per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 104 bis della l.p. 22/1991, anche in deroga alle particolari disposizioni procedurali previste da quest'ultimo articolo;***
- 4) di precisare altresì che la realizzazione di opere ammesse espressamente dalle norme di attuazione dei piani regolatori generali in materia di fasce di rispetto cimiteriali nonché dei servizi e relative strutture connessi con l'attività cimiteriale non richiedono l'attivazione delle procedure di cui agli articoli 104 e 105 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 in materia di deroghe urbanistiche, ferma restando peraltro la necessità di acquisire in via preventiva il parere dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- 5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(*) le modifiche apportate dalla deliberazione n. 1231 del 16 maggio 2008 sono evidenziate in grassetto e corsivo.